

L'indennità di 600 euro anche ai collaboratori sportivi

L'indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta da Sport e salute spa, entro un limite massimo di 50 milioni di euro, anche agli sportivi, in relazione a rapporti di collaborazione (già instaurati alla data del 23 febbraio 2020) presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche. È quanto disposto dall'art. 96 del dl 18/2020. La norma, nell'elencare tali rapporti di collaborazione, richiama l'art. 67, comma 1, lettera m), del dpr n. 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi) che, a sua volta, indica tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Disposizione quest'ultima che si applica, altresì, ai rapporti di co.co. co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di Ssd e Asd. È opportuno specificare che l'emolumento di cui all'art. 96 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, unitamente all'autocertificazione che attesti la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro, alla società Sport e salute spa la quale, sulla scorta di un registro acquisito dal Coni, le istruirà secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le modalità di esibizione delle istanze verranno individuate mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'autorità delegata in materia di sport, che dovrà essere adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Stante il rinvio operato dall'art. 96 all'art. 27, si sottolinea che l'indennità in commento è prevista anche a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, nonché dei lavoratori aventi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tra le misure introdotte a supporto del settore sportivo merita, altresì, menzione l'art. 95 del decreto cura Italia. La norma prevede la sospensione dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali. Possono godere di tale sospensione le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le Ssd e le Asd, professionistiche e dilettantistiche. Due le opzioni di versamento: in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020; in un massimo di cinque rate mensili, di pari importo, con decorrenza dal mese di giugno 2020. I pagamenti dei canoni verranno effettuati senza sanzioni e interessi.

Francesca Solinas, Studio legale Martinez&Novebaci